



CITTA' DI MINTURNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile DPR 3/8/1198
(Provincia di Latina)

AVVISO ALLA CITTADINANZA

ORDINANZA DEL SINDACO DI MINTURNO

N. 108 del 13-11-2014

Regolamentazione della combustione sul luogo di produzione dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole del Comune di Minturno (ai sensi dell'art. 256 bis comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006). Periodo 1° ottobre 31 maggio. -

ABBRUCIAMENTI RESIDUI VEGETALI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 Agosto 2014 n. 192 è stata pubblicata la Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del DL 91/2014. LEGGE 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficiamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00128) (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72).

Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2014

La materia degli abbruciamenti dei residui agroforestali è trattata all'art. 14 comma 8.

PRESCRIZIONI COMBUSTIONE RESIDUI VEGETALI

- 1) E' consentita la combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali come di seguito indicato:
PERIODO : 1° ottobre al 31 maggio di ciascun anno solare, dal sorgere del sole alle ore 10:00 e dalle ore 15:30 al tramonto.**
 - a) la combustione controllata è consentita solo sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole di coltivazione del fondo, nel rispetto delle disposizioni di cui
 - b) all'**Ordinanza del Sindaco di Minturno n. 108 del 13.11.2014**
- 2) la quantità massima da poter bruciare è di 3 metri steri al giorno, per ettaro;**
- 43) il Comune interviene per SOSPENDERE, DIFFERIRE o VIETARE la combustione dei materiali vegetali in caso di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.**
- 4) è sempre vietata la combustione nelle aree pubbliche, nelle proprietà private ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, dalle sedi stradali, dai boschi, salvo apposita autorizzazione;**
- 5) NEL PERIODO ad "Alto rischio AIB" (15 giugno – 30 settembre , salvo proroghe) E' SEMPRE VIETATO BRUCIARE**

La cittadinanza è invitata e prendere visione e a prestare attenzione a tutte le altre disposizioni indicate nella predetta Ordinanza .

Gli inadempienti incorreranno in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., da € 75,00 a € 500,00 (con pagamento del doppio del minimo di € 150,00) fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle inadempienze rilevate.

Dalla Residenza Municipale addì, 13/11/2014

Il Sindaco

- Dott. Paolo Graziano